

## **BONUS NASCITE E ADOZIONI ANNO 2017**



Attraverso la **circolare n. 39 del 27 febbraio 2017**, l'INPS ha comunicato i termini generali relativi alle domande finalizzate all'ottenimento del **Bonus di 800,00 euro** in favore delle **donne in gravidanza da almeno 7 mesi (a partire dal 1 gennaio 2017) o partorienti nell'anno 2017**.

L'erogazione del Bonus è prevista anche in caso di adozione di minore formalizzata con sentenza divenuta definitiva e nel caso di affidamento preadottivo nazionale e internazionale.

Potranno presentare domanda tutte le gestanti o le neomamme in possesso dei seguenti **requisiti**:

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell'art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007);
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità (cfr. circolare INPS n. 214 del 2016).

La domanda dovrà essere presentata, direttamente dall'interessata, all'Inps in modalità telematica o in alternativa per il tramite di un intermediario abilitato (Patronato o CAF).



Tra i requisiti **non sono previsti limiti economici di reddito** e, quindi, all'atto della presentazione della domanda **non sarà necessario allegare il modello ISEE. Il beneficio economico di 800,00 euro è concesso in un'unica soluzione per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento).**

Si ricorda che tale misura è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n.232 del 11/12/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21/12/2016).